

Versione anonimizzata

Traduzione

C-516/23 – 1

Causa C-516/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

10 agosto 2023

Giudice del rinvio:

Landgericht Frankfurt am Main

Data della decisione di rinvio:

8 agosto 2023

Attori:

NW

YS

Convenuta:

Qatar Airways

Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania)

Ventiquattresima Sezione civile

[OMISSIS]

Ordinanza

Nella causa

1. NW [OMISSIS], 30989 Gehrden
2. YS [OMISSIS], 30989 Gehrden

- Attori -

[OMISSIS]

contro

Qatar Airways [OMISSIS] 60327 Francoforte sul Meno

- Convenuta -

[OMISSIS]

l'8 agosto 2023, la ventiquattresima Sezione civile del Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania) [OMISSIS] ha così statuito:

Il procedimento è sospeso.

Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali relative all'interpretazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 267 TFUE:

1. Se il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, debba essere interpretato nel senso che il passeggero viaggia gratuitamente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, prima alternativa, del medesimo regolamento, qualora per il biglietto aereo debba pagare solo oneri e tasse sul trasporto aereo.

2. In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, debba essere interpretato nel senso che non si configura una tariffa accessibile (indirettamente) al pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, seconda alternativa, del medesimo regolamento, qualora il volo sia stato prenotato nell'ambito di una promozione di un vettore aereo avente limiti temporali e quantitativi e accessibile solo a una determinata categoria professionale.

3. Qualora si risponda in senso negativo anche alla seconda questione e si ritenga applicabile il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004:

a) Se l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento debba essere interpretato nel senso che deve sussistere un nesso temporale tra il volo originariamente prenotato e cancellato e il riavviamento auspicato ad una data successiva.

b) Come dovrebbe essere eventualmente delimitato tale nesso temporale.

Motivazione

Gli attori chiedono un riavviamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 (in prosieguo: il «regolamento sui diritti dei passeggeri»).

Gli attori avevano una prenotazione pagata e confermata per la rotta da Francoforte sul Meno a Denpasar con scalo a Doha, nonché per i relativi voli di ritorno, che la convenuta doveva effettuare quale vettore aereo operativo [OMISSIS]. La prenotazione è stata effettuata il 5 agosto 2020. Il 13 settembre 2020 la convenuta ha cancellato i voli. Fino alla primavera del 2022 la convenuta non ha effettuato voli a Denpasar. Gli attori hanno chiesto, con messaggio di posta elettronica dell'8 agosto 2022, fissando come termine il 18 agosto 2022, un trasporto con la convenuta sulla stessa rotta il 20 ottobre 2022 (volo di andata) e il 7 novembre 2022 (volo di ritorno). Non avendo ottenuto tale trasporto entro il termine stabilito, gli attori hanno prenotato i voli utilizzando 140.000 miglia nel programma American Airlines e corrispondendo EUR 394,62. Il giorno della prenotazione i voli avevano un prezzo di mercato pari a EUR 4 276,36.

Gli attori avevano prenotato i biglietti aerei nell'ambito di una promozione della convenuta, con limiti temporali molto stretti, denominata «MEDICS». Tale promozione era rivolta solo ad una categoria professionale determinata (medici). Per i voli gli attori hanno dovuto pagare solo oneri e tasse.

La convenuta sostiene che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo, quest'ultimo regolamento non è applicabile. L'attrice avrebbe prenotato i biglietti aerei nell'ambito di una promozione avente limiti temporali molto stretti, denominata «MEDICS». Essa avrebbe dovuto pagare solo oneri e tasse relative al trasporto aereo e pertanto avrebbe acquistato i biglietti aerei gratuitamente.

L'accoglimento dell'azione dipende, da un lato, in modo decisivo dall'applicabilità del regolamento sui diritti dei passeggeri nel caso in esame.

Gli attori hanno acquistato il biglietto aereo nell'ambito di una promozione della convenuta. Essi erano tenuti a pagare solo oneri e tasse sul trasporto aereo. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede anzitutto se, in un caso del genere, il passeggero viaggi «gratuitamente», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, prima alternativa, del regolamento sui diritti dei passeggeri.

Qualora si risponda negativamente alla prima questione, vale a dire dichiarando che il passeggero non viaggia gratuitamente se deve pagare solo oneri e tasse, per statuire sull'azione di cui trattasi è inoltre rilevante stabilire se la promozione «MEDICS» sia una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico.

I voli in parola sono stati prenotati nell'ambito di tale promozione della convenuta, che aveva limiti temporali ed era accessibile solo a determinate categorie professionali.

Nella sentenza del 21 settembre 2021 (X ZR 79/20), il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania; in prosieguo: il «BGH») ha stabilito che una tariffa ridotta concessa da un vettore aereo per i viaggi di lavoro dei dipendenti di un'azienda che ha concluso un corrispondente accordo quadro sarebbe accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, prima frase, del regolamento sui diritti dei passeggeri. La decisione del BGH si basa al riguardo sul presupposto che una tariffa sia accessibile al pubblico quando è diretta a un numero indeterminato di persone che non hanno con il vettore aereo una relazione particolare che vada al di là di un (potenziale) rapporto di clientela. Vi è una relazione particolare in tal senso solo se la riduzione non è stata concessa soltanto allo scopo di incrementare le vendite, di pubblicizzare l'azienda o di fidelizzare i clienti, ma in considerazione di un rapporto di collaborazione o di altro rapporto stretto. Secondo quanto generalmente inteso, la nozione di pubblico indica un numero indeterminato di persone che non sono collegate tra loro in modo particolare. In base a detti criteri, una tariffa è accessibile al pubblico anche qualora non tutti i potenziali clienti possano usufruirne. È invece fondamentale stabilire se il numero di persone che possono accedervi possa essere determinato con sufficiente precisione e se tali persone siano sufficientemente collegate tra loro e possano essere distinte dal pubblico in quanto gruppo circoscritto. Nel caso della tariffa aziendale, il BGH ha dichiarato che non vi è un collegamento sufficientemente stretto tra i beneficiari quando, benché le offerte non siano accessibili a tutti, l'unico elemento ad accomunare i soggetti del gruppo dei beneficiari è il fatto di soddisfare i criteri specificati.

Ciò vale anche nel caso in esame. La promozione non era aperta a tutti, ma solo a un gruppo di persone / a una categoria professionale definiti dalla convenuta. Il giudice del rinvio chiede pertanto se la giurisprudenza del BGH debba applicarsi anche al caso in esame, cosicché si tratterebbe di una tariffa accessibile al pubblico, a cui è applicabile il regolamento sui diritti dei passeggeri.

Nel caso in esame, il giudice del rinvio ritiene che la promozione della convenuta non costituisca né un programma Frequent Flyer né un programma commerciale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento sui diritti dei passeggeri.

Qualora si risponda negativamente alla prima e alla seconda questione sollevate nella presente causa, vale a dire dichiarando l'applicabilità del regolamento sui diritti dei passeggeri, per pronunciarsi sull'azione è inoltre rilevante stabilire se il riavviamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sui diritti dei passeggeri debba presentare un nesso temporale con il viaggio originariamente prenotato.

Secondo la giurisprudenza dell'Oberlandesgericht Köln (Tribunale superiore del Land, Colonia, Germania; in prosieguo: l'«OLG Colonia») (OLG Colonia, sentenze del 26 febbraio 2021 – 6 U 127720 e del 6 maggio 2022 – 6 U 219/21), il passeggero, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sui diritti dei passeggeri, in caso di

cancellazione di un volo, può in linea di principio esigere dal vettore aereo operativo il riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva (rispetto alla prima data possibile, v. articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sui diritti dei passeggeri) di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti. Dall'interpretazione della disposizione risulta che, se è vero che il cambio di prenotazione deve essere effettuato gratuitamente, esso deve però presentare anche un nesso temporale con il viaggio iniziale. La formulazione contenuta nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sui diritti dei passeggeri, «il riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile» stabilisce un chiaro rapporto temporale con il programma di viaggio iniziale del passeggero. È quindi logico interpretare in modo corrispondente l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sui diritti dei passeggeri, «il riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti». L'OLG Colonia si basa, al riguardo, sul significato e sulla finalità della disposizione e afferma che il regolamento sui diritti dei passeggeri mira, nel suo impianto normativo, a tutelare i passeggeri solo durante il viaggio di cui si tratti. Le disposizioni del regolamento sui diritti dei passeggeri non conferiscono al passeggero un diritto a qualsiasi cambio gratuito di prenotazione che non abbia alcun nesso con il viaggio previsto, ad esempio ad un volo da effettuare dopo il viaggio inizialmente previsto, in una fascia temporale particolarmente costosa. L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sui diritti dei passeggeri stabilisce, in sostanza, una sorta di diritto alla garanzia in caso di inadempimento del contratto. Tuttavia, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sui diritti dei passeggeri fonderebbe, in definitiva, un diritto ex nunc alla risoluzione del contratto nella misura in cui quest'ultimo non sia stato ancora eseguito o non abbia raggiunto il proprio scopo. L'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento sui diritti dei passeggeri configurerebbe, in modo corrispondente, un diritto all'adempimento a posteriori che per sua natura è vincolato, sotto il profilo del contenuto, al contratto di trasporto aereo. Un siffatto diritto è, in linea di principio, connesso al viaggio originariamente previsto. La sussistenza del nesso richiesto a tale riguardo dipende dalle circostanze del viaggio previsto, mentre il diritto al trasporto deve essere di norma qualificato, nel diritto tedesco, come «relatives Fixgeschäft» (contratto con termine essenziale). Nel caso in cui non sia rispettato il termine per l'esecuzione della prestazione, non sussiste l'impossibilità [di adempiere], il servizio di trasporto aereo può essere effettuato in un momento successivo, ma il creditore ha il diritto di risolvere il contratto. Tuttavia, il rispetto del termine per l'esecuzione della prestazione è così essenziale che l'efficacia del contratto si basa sull'adempimento tempestivo. Il momento in cui una prestazione tardiva (arrivo) diventa inutile per il passeggero e non costituisce più un adempimento, ossia è divenuta impossibile, dipende dal programma di viaggio iniziale del passeggero. Nulla di diverso emerge neppure dagli orientamenti interpretativi non vincolanti della Commissione relativi al regolamento sui diritti dei passeggeri (GU 2016, C 214, pag. 5) e dalla loro integrazione anche nel contesto del Covid-19 (GU 2020, CI 89, pag. 1). La Commissione non afferma

chiaramente che il diritto derivante dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sui diritti dei passeggeri possa essere fatto valere anche anni dopo, per un viaggio completamente diverso.

Un diritto al risarcimento a causa del negato riavviamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sui diritti dei passeggeri sarebbe quindi escluso nel caso in esame. Il giudice del rinvio si chiede, tuttavia, se il tenore letterale della disposizione possa essere interpretato nel senso che deve sussistere, quale elemento non scritto, un nesso temporale tra il volo originario e il riavviamento. In ogni caso, nella formulazione della disposizione non si riscontrano elementi in tal senso, motivo per cui occorre ora sottoporre alla Corte siffatta questione di interpretazione.

[OMISSIS]